



**BOZZA PROPOSTA
DA USB**

Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna

Accordo Quadro Regionale sull'applicazione della Banca ore

In linea con il Piano Triennale di azioni positive 2018-2020 al fine di favorire il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori, anche attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per la tutela della salute e in generale e per la promozione del benessere organizzativo si realizza il presente Accordo Quadro Regionale sull'applicazione della Banca ore negli uffici della regione Emilia Romagna.

Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro supplementare la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative auspicano che in tutti gli uffici della regione entro il mese di giugno 2020, si realizzino accordi al fine di applicare l'istituto della banca ore in linea con il presente accordo quadro.

L'accordo dell'istituto della banca ore deve avere le seguenti, o migliori, condizioni di applicabilità:

1. L'adesione alla banca ore è facoltativa, per cui il dipendente che volesse aderirvi deve presentare apposita istanza entro il 10 dicembre di ogni anno con ingresso in banca ore dal 1 gennaio dell'anno successivo o entro il 10 giugno di ogni anno con ingresso in banca ore dal primo luglio dello stesso anno, con possibilità di revoca entro i medesimi termini.
2. Le ore di lavoro straordinario o supplementare che confluiscono nella banca ore possono essere richieste a pagamento o a riposo compensativo, garantendo la maggiorazione prevista per contratto.
3. Le ore eccedenti rispetto l'orario giornaliero, svolte senza specifica autorizzazione, non potranno superare il limite di 36 ore e di 9 ore nel mese; ciò che sarà svolto oltre tali limiti non sarà riconosciuto.
4. Le ore eccedenti di cui al precedente punto potranno essere richieste a titolo di riposo compensativo o a copertura di qualsiasi mancato completamento di orario, comunque entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla maturazione.
5. Nella banca ore non potranno mai essere presenti più di 36 ore. Al raggiungimento di tale limite non sarà possibile effettuare ulteriori prestazioni oltre l'orario di lavoro ordinario, se le ore non vengono fruite. Solo nel caso di utilizzazione delle ore (parzialmente o totalmente) sarà possibile effettuare nuovamente prestazioni oltre l'orario ordinario e fino a concorrenza delle 36 ore.
6. Le ore di straordinario anticipatamente autorizzate non concorrono al raggiungimento dei tetti massimi di cui ai precedenti punti.
7. È possibile accantonare ore o frazione di ora solo al netto del mancato completamento di orario del mese precedente e di quello in corso.
8. Le ore di riposo compensativo possono essere usufruite a giorni o ad ore o a frazione di ora.

Bologna, _____

Per l'Amministrazione

Per le OO.SS.